



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 39 DEL 28/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)**

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 09.24, in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>		
1	CARFAGNINI Nunzio	Presente	14	TOSCA Davide	Presente
2	BOSCO Lucia	Presente	15	MELE Giuseppe	Assente
3	DONATI Giovanni	Presente	16	CRAMAROSSA Fabrizio	Assente
4	SBLENDORIO Marisa	Presente	17	MACINA Bartolomeo	Presente
5	VITRANO Mariarosaria	Presente	18	VITUCCI Simona	Presente
6	CASSANO Emanuele	Assente	19	SILVESTRI Vito	Presente
7	MASTROMARCO Nicole	Presente	20	VASILE Lorenzo	Presente
8	STEA Alessandra	Presente	21	GRAMAZIO Raffaele	Presente
9	CHESSA Antonio	Presente	22	BELLINO Giovanna	Presente
10	SCELSI Vincenzo	Presente	23	CAPUTO Nicola Giuseppe	Assente
11	LINSALATA Michele	Presente	24	LOSOLE Pietro	Assente
12	VENTOLA Antonella	Presente			
13	PANETTELLA Maurizio	Presente			
			25	BONASIA Nicola - <b>Sindaco</b>	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 20. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: DI LELLA DELLA MALVA, LOPEZ, MAURELLI

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio  
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

*Città di Modugno - CC n. 39 del 28/06/2021*  
*Originale*

Il Presidente Maurizio Panettella dispone l'appello per chiamata nominale da cui si accerta la presenza di n. 20 consiglieri e n.5 assenti (CASSANO, MELE, CRAMAROSSA, CAPUTO, LOSOLE). Pertanto, alle ore 9.24 dichiara aperta la seduta. Comunica che i consiglieri Losole e Cramarossa hanno giustificato l'assenza. Ricorda che le immagini della seduta sono trasmesse in diretta streaming e poi visualizzabili sul sito internet comunale nella versione *on demand*. Informa che è stato effettuato un intervento tecnico per scongiurare avarie all'impianto audio e che – a causa dell'emergenza Covid – non è ammesso il pubblico in aula. Quindi, introduce l'argomento e cede la parola all'assessore Maurelli, la quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

### **“IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- la Legge 147/2013 che istituisce all'art. 1, comma 639, e seguenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
  - b) Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - c) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati e aree fabbricabili;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che statuisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui Rifiuti (TARI)*”;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti Puntuale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/3/2018
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/7/2018 di interpretazione autentica sulle disposizioni di cui al precitato regolamento.

Considerato:

che con Decreto Legislativo 116/2020 avente ad oggetto: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” risultano adottate modifiche al Testo Unico in materia ambientale tali da generare importanti riflessi in materia di Tassa sui Rifiuti;

In particolare il predetto Decreto modifica:

- l'art. 183 del Testo Unico Ambientale UA, introducendo al comma 1, lett. *b-ter*), la definizione di “*rifiuti urbani*”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, quale diretta conseguenza il venir meno dei cosiddetti “*rifiuti assimilati agli urbani*”;
- l'art. 184 del D.Lgs 152/2006 che interviene sulla classificazione dei rifiuti;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione *ex lege* uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria.
- Il comma *2-bis* dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possano conferire



al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- l'art. 238, comma 10, del TUA, che prevede che le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Considerato:

che con l'art. 1, commi 837 e seguenti, della Legge 160/2019 risulta approvato il *“canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati”*;

che il l'art. 1, comma 838, della sopra citata Legge dispone che *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”* disponendo l'esclusione dall'applicazione della TARI temporanea per le occupazioni mercatali ora assoggettate a canone.

Rilevato:

che in diretta applicazione del decreto sopra menzionato si rende necessario provvedere ad apportare modifiche ed aggiornamenti al vigente Regolamento per la disciplina della TARIP;  
che le modifiche introdotte risultano le seguenti:

- A. **all'art. 4:** comma 1 si sopprimono le parole *“e/o assimilati”* e, analogamente, al comma 2, lett. f) si sopprimono le parole *“e/o assimilati”*;
- B. **all'art. 5:** si sopprimono nella Rubrica le parole *“non assimilati agli urbani”*, al comma 1 si sopprimono le parole *“non assimilati agli urbani”*, al comma 2 si aggiunge la parola *“speciali”* e si sopprimono le parole *“non assimilati”*, al comma 3 si sopprimono le parole *“non assimilati”* e le parole *“e di rifiuti speciali assimilati”*, al comma 4 si sopprimono le parole *“non assimilati”*;
- C. **all'articolo 7:** al comma 3 si sopprime la parola *“lavorazione”*; si aggiunge il comma 4 avente il seguente contenuto: *“Per le attività industriali, per le quali il nuovo allegato L quinquies al D.Lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs 116/2020, ha soppresso la precedente categoria 20, le superfici imponenti sono inserite nella categoria che presenta maggiori similitudini rispetto a quella da tassare. Nell'ipotesi di coesistenza di locali od aree inseribili in categorie diverse (uffici, depositi, ecc.), fermo restando il disposto del comma precedente, si farà riferimento a criteri di prevalenza sulla base della maggiore superficie occupata dalle stesse”*. I commi restanti scalano di numero quale conseguenza all'inserimento del nuovo comma 4.



- D. **all'art. 10:** ai commi 1 e 9 il termine di 30 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione (rispettivamente di inizio occupazione o di cessazione dell'occupazione è modificato in 180 giorni atteso che all'attuale termine di 30 giorni appare troppo restrittivo rispetto all'indicazione di Legge di cui all'art. 1, comma 684, della legge 147/2013 in base alle quale la dichiarazione stessa va presentata *“entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”*. Inoltre al comma 2, lett. l) dello stesso articolo si aggiungono le parole *“produttive di rifiuti”* e si sopprimono le parole *“non assimilati agli urbani”*
- E. **all'art. 11,** in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 160/2019, viene aggiunto un nuovo comma 5 avente il seguente contenuto: *“A norma dell'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, la TARIP giornaliera non si applica alle occupazioni temporanee effettuate in aree mercatali soggette all'applicazione del canone di cui all'art. 1, comma 837, della menzionata Legge”*. Il precedente comma 5 slitta al comma 6
- F. Il precedente articolo 13 avente il seguente contenuto:

*Art. 13*

*Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo*

- 1. Al contribuente spetta una riduzione della parte variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani speciali assimilati agli urbani che lo stesso dimostri di aver avviato al riciclo direttamente e tramite soggetti autorizzati.*
- 2. Per “riciclo” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.*
- 3. Per il calcolo delle percentuale di riduzione si assume quale quantità complessiva di rifiuti assimilati per singola tipologia i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività elencate nella tabella del regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani allegato al regolamento di igiene urbana approvato con delibera 24/2017 in base ai relativi Kd massimi adottati in ottemperanza alle indicazioni del regolamento tipo per l'applicazione della TARES pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che recita “Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999”. Per ogni frazione merceologica di rifiuti avviati a riciclo la percentuale di riduzione viene quindi calcolata, rapportando il quantitativo totale di rifiuto assimilato della relativa categoria di utenze non domestica con la quantità di rifiuti della relativa frazione di cui la singola utenza può documentare l'avvio a riciclo a consuntivo nel corso dell'anno per il quale viene richiesta la riduzione con contestuale rinuncia totale o parziale dell'utenza al servizio di raccolta della carta e del cartone erogato dall'amministrazione comunale (tale completa o parziale rinuncia al servizio dovrà essere evidentemente confermata anche dal gestore del servizio di Igiene*



Urbana).

4. *Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente per ogni frazione merceologica assimilata ai sensi del vigente regolamento di assimilazione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l'infedeltà della dichiarazione resa.*
5. *Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o successivo o a mezzo rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.*
6. *Nell'ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione di inizio occupazione si considera prodotta nei termini l'istanza, di cui al presente articolo, qualora presentata congiuntamente alla predetta dichiarazione originaria, anche se prodotta oltre la scadenza di cui al precedente comma .*

viene sostituito dal seguente:

#### *Art. 13*

*Utenze non domestiche. Riduzioni quota variabile per rifiuti urbani avviati al recupero in modo autonomo*

1. *Le utenze non domestiche che intendono conferire tutti i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, devono comunicarlo al Comune **entro il 30 giugno** di ciascun anno con effetti a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.*
2. *Nella comunicazione con cui si esercita la detta opzione vanno indicati i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo comunque **non inferiore a cinque anni**.*
3. *Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.*
4. *Alle utenze che esercitano tale opzione è concessa l'esenzione **sul pagamento della quota variabile della TARIP**.*



5. *Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Comune riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.*
6. *Le utenze non domestiche hanno facoltà di avviare al **riciclo** anche parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013 fruiscono di una riduzione sulla parte variabile della Tariffa.*
7. *Al fine dell'ottenimento della riduzione di cui al precedente comma 6, entro il **20 febbraio** di ciascun anno, le Utenze non domestiche interessate producono al Servizio Entrate apposita istanza ove allegano attestazione, rilasciata dal soggetto privato che cura le attività di **riciclo** dei rifiuti urbani, suscettibile di evidenziare la quantità e tipologia dei rifiuti urbani prelevati nel corso dell'anno solare precedente. Copia dei documenti trasmessi è inviata al Servizio Ambiente per gli adempimenti di competenza.*
8. *La riduzione di cui al comma 8 è proporzionale ai rifiuti conferiti al privato ai fini del riciclo secondo la seguente formula:*  
***RID. TARI Q.VAR. = TARI QUOTA VARIABILE UND – (TARI QUOTA VAR. UND \* TOTALE RIFIUTI URBANI RICICLATI DA SOGGETTO ESTERNO / TOTALE RIFIUTI URBANI PRODOTTI).*** *Il totale dei rifiuti urbani prodotti è desunto dai coefficienti di produzione KD di cui al DPR 158/1999 per la categoria tariffaria di appartenenza (applicati nel rispettivo valor medio) e moltiplicata per le superfici imponenti. Tenuto conto che l'utente istante si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente comma **non può superare il 75% della quota variabile.***
9. *Entro il **20 febbraio** di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della **esenzione** di cui al precedente comma 4, conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Servizio Ambiente, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente **dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.** Il Servizio Ambiente provvede, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro 30 giorni dal predetto termine tali informazioni all'AGER.*
10. *Per il solo **anno 2021**, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al precedente comma 1) entro il termine perentorio del **31/5/2021** e con effetto dall'1 gennaio dell'anno 2022.*

G. All'art. 14, comma 5, al fine di disciplinare le attività dei diversi Uffici comunali in merito alla gestione del beneficio ivi previsto, si aggiunge in fine del comma quanto segue: “*trasmessa al Servizio Ambiente e sulla base degli elenchi trasmessi da quest'ultimo al Servizio Entrate*”. Inoltre il comma 8 viene sostituito come di seguito: “*Il Consiglio Comunale, in sede di Deliberazione tariffaria annuale, può deliberare agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147. La predetta agevolazione viene determinata quale riduzione proporzionale alla parte variabile della tariffa e può riguardare le Utenze Domestiche, le Utenze Non Domestiche (anche talune di esse) o entrambe*”



- H. All'art. 16, comma 2, si aggiunge in termine del comma quando segue: *“e secondo le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa”*. Il comma 4 avente il seguente contenuto *“Solo per l'anno 2018 la prima rata di acconto può essere posticipata non oltre la data del 16 luglio per la prima rata e del 16 novembre per la seconda rata”* viene sostituito dal seguente: *“Per l'anno 2021 la prima rata di acconto è posticipata al 31 luglio mentre la seconda rata avrà scadenza al 31 gennaio”*. Al comma 6, dopo il termine *“accertamento”* si aggiunge la parola *“esecutivo”*.
- I. All'art. 17, comma 1, si sostituisce alla frase *“e dei Regolamenti comunali vigenti”* la frase *“dalle vigenti norme di Legge”* atteso che la procedura di accertamento è integralmente disciplinata per Legge. Al successivo comma 8 si corregge un refuso sostituendo il richiamo all'art. 15 con l'articolo 18.
- J. All'art. 20, comma 3, si corregge un refuso sostituendo il richiamo al *“comma 4) del successivo articolo 34”* con la frase *“successivo articolo 21, comma 3”*.
- K. All'art. 22 si aggiunge in coda al comma 1 quanto segue *“e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento UE 679/2016”*.
- L. All'art. 23 si eliminano i richiami all'anno 2018 (anno di adozione del Regolamento) prevedendo l'eliminazione del comma 1 e la nuova decorrenza dall'1/1/2021 per l'ultimo comma. A seguito eliminazione del comma 1 i commi restanti cambiano numerazione.
- M. Nell'allegato 2 viene soppressa la categoria 20 non più prevista dal nuovo allegato L-quinquies al D.Lgs 152/2006.
- N. Nell'allegato 2, come previsto art. 58-quinquies D.L. 124/2019, si riallocano gli studi professionali dalla categoria 11 alla categoria 12.”

Il Cons. Macina propone un emendamento per eliminare duplice refuso presente nel testo depositato in atti. Illustra l'emendamento, che si presenta del seguente tenore:

Proposta di emendamenti all'allegato 2

- 1) Alla Categoria 11 nella rubrica, nell'oggetto si sopprimono le parole “STUDI PROFESSIONALI”. Le sottocategorie relative a:
  - Studi legali, tecnici e commerciali;
  - Studi medici, sanitari e veterinari;
  - Altri studi professionali;

vengono spostate nella categoria 12 congiuntamente, nella rubrica, alle parole “studi professionali”.

- 2) Si ripristina, a seguito accidentale cancellazione, la categoria 21 rubricata “Attività



artigianali di produzione di beni specifici”.

- 3) A seguito dell’inserimento della categoria 21, le successive categorie vengono rinuminate a partire dalla 22.

Il Cons. Macina, infine, evidenzia come il provvedimento sia stato analizzato in commissione congiunta e come sullo stesso il collegio abbia offerto parere favorevole.

Il Cons. Silvestri, a seguito della riunione della commissione consiliare della scorsa settimana e verificato che il gettito Tarip delle associazioni senza scopo di lucro è assai limitato, propone di emendare il regolamento introducendo tra le esenzioni, una relativa ai locali con superfici adibite alla funzione associativa delle associazioni senza scopo di lucro.

L’Ass. Maurelli sottolinea come la copertura del minor gettito derivante da eventuali agevolazioni disposte dal Consiglio Comunale debba individuata con risorse di bilancio.

Il Cons. Silvestri sottolinea come, con riferimento alla fattispecie agevolativa proposta, ci sarebbe una diminuzione in entrata di circa 7mila euro.

La Responsabile del Servizio 6 De Pasquale auspica maggiore precisione sul dato contabile, al fine di comprendere ricadute sul bilancio e susseguente sostenibilità finanziaria dell’iniziativa; evidenzia la necessità di un parere dei revisori dei conti. Intervengono nuovamente SILVESTRI E De Pasquale. Caputo propone una sospensione.

Si dà atto che alle ore 9.40 sono entrati in aula i consiglieri Caputo e Cassano (Presenti n. 22 – Assenti 3).

Posta ai voti, la proposta è accolta all’unanimità dei presenti e alle ore 9.48 è sospesa seduta.

La seduta riprende alle ore 10.06 con 22 presenti e 3 assenti (Cramarossa, Losole, Vasile). Quest’ultimo entra in aula alle ore 10.08 (Presenti n. 23 - Assenti 2)

Il Cons. Caputo propone un emendamento all’art. 4, comma 2 b). Tale emendamento consiste nell’innesto alla ridetta disposizione regolamentare della seguente dicitura: “A far data dal primo gennaio 2022 compresi anche i locali e le aree attigue ai luoghi di culto ove si svolgono attività sociali, anche a favore della gioventù, purché in detti locali non si svolgano attività con fini di lucro”.

I Responsabili di servizio evidenziano come la proposta di emendamento, determinando una naturale contrazione di entrata, non trovi allo stato attuale copertura finanziaria sul bilancio di previsione così come approvato.

Il Sindaco Bonasia dichiara l’impegno politico a riprendere nel prossimo futuro in considerazione gli emendamenti, le cui finalità sono oggetto di condivisione; emendamenti, tuttavia, attualmente non approvabili per le motivazioni tecnico-contabili indicate dai responsabili di servizio.

Il Cons. Macina illustra nuovamente gli emendamenti formali tesi ad emendare il regolamento depositato da errori formali.

Cons. Silvestri, a seguito di quanto emerso sulle ricadute contabili e dell’impegno assunto dal Sindaco di intervenire sul bilancio, ritira l’emendamento.

Stessa conclusione rassegna il Cons. Caputo.

Il Cons. Mele conferma la volontà di proseguire sull’approfondimento relativo agli emendamenti presentati e ritirati.

Il Cons. Chessa ribadisce quanto affermato da Mele.

Su richiesta del consigliere Scelsi, il Segretario Generale dà nuovamente lettura dell’emendamento contenente le modifiche formali. Il Responsabile Gesmundo fornisce parere favorevole.

Il Presidente pone la proposta in votazione per appello nominale, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23;

Voti a favore: n. 16;

Astenuti: n. 7 (MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO);

Assenti: n. 2 (CRAMAROSSA, LOSOLE);



Il Presidente pone la proposta di regolamento così come emendato in votazione per appello nominale, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23;

Voti a favore: n. 16;

Astenuti: n. 7 (MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO);

Assenti: n. 2 (CRAMAROSSA, LOSOLE);

**Visto** il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal responsabile del Servizio 7 - Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo, in data 18/06/2021.

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal responsabile del Servizio 6 - Dott.ssa Valeria De Pasquale, in data 18/06/2021.

Richiamati gli esiti delle votazioni innanzi riportate;

## **DELIBERA**

*La narrativa costituisce parte integrante al presente Dispositivo*

1. Di dare atto della necessità di apportare modifiche al testo del vigente *Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP)*, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/3/2018 allegato alla presente Deliberazione quale allegato sub A)
2. Di prendere atto che le modifiche apportate al regolamento vigente sono riportate in narrativa.
3. Di approvare il testo modificato del nuovo *Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP)* come riportato in allegato alla presente Deliberazione quale allegato sub B)
4. Dare atto che il nuovo Regolamento assume efficacia con decorrenza 01/01/2021.

*ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di consentire agli uffici preposti la normale gestione del tributo alle luce delle modifiche apportate, con voti favorevoli unanimi e palesi,*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23;

Voti a favore: n. 16;

Astenuti: n. 7 (MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO);

Assenti: n. 2 (CRAMAROSSA, LOSOLE);

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Il Segretario Generale  
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Maurizio Panettella



**Città di Modugno**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 50**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 18/06/2021

Il Responsabile di Servizio  
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

## Parere Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 18/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Valeria De Pasquale



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 22/07/2021 COME  
PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO  
DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

**MODUGNO LI', 22/07/2021**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**